

ORDINE DEI CONSULENTI IN PROPRIETA' INDUSTRIALE

GRUPPO DI LAVORO SULLA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO (CTU)

Giancarlo Belloni, Lorenzo Bessi, Lidia Casciano, Carlo Bottero, Claudio Bottero, Giorgio Crovini, Carlo Faggioni, Stefano Fanfani, Carlo Kratter, Lorenzo Lualdi, Elisabetta Papa, Paolo Rambelli, Paolo Santonicola, Enrico Zanolli

INDICAZIONI PRATICHE PER LO SVOLGIMENTO DI UNA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO (BREVETTI E DESIGN)

31 marzo 2022

INDICE

- (i) Comprensione del Quesito peritale (limiti di azione del CTU, inclusa interpretazione dei documenti) ed eventuali integrazioni. Conduzione delle Operazioni Peritali.
- (ii) Modalità di apertura delle operazioni peritali (in presenza o a distanza) e redazione del Verbale.
- (iii) Sopralluoghi o analisi di prodotto, redazione del Verbale.
- (iv) Relazione con il G.I. durante lo svolgimento della Consulenza.
- (v) Gestione di eventuali informazioni riservate.
- (vi) Scambio di memorie tecniche di parte ed eventuali richieste di proroga.
- (vii) Richieste di limitazione del brevetto in corso di CTU ed eventuali richieste “ausiliarie” dei CTP.
- (viii) Forma della Bozza di Relazione e della Relazione Finale.
- (ix) Analisi delle Osservazioni delle Parti e procedura in caso di modifiche apportate nella Relazione Finale rispetto alla Bozza.
- (x) Fatturazione.
- (xi) Peculiarità dell’Accertamento Tecnico Preventivo, incluso tentativo di conciliazione.

Integrazioni future:

- peculiarità della CTU in ambito penale;
- Albo dei CTU;
- esempi di nota spese del CTU, redatta secondo differenti criteri (vacazioni, tariffa oraria).

(i) **COMPRESIONE DEL QUESITO PERITALE ED EVENTUALI INTEGRAZIONI. LIMITI DI AZIONE DEL CTU, INCLUSA INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI. PRINCIPI GENERALI DI CONDUZIONE DELLE OPERAZIONI PERITALI.**

1.1 NORME RILEVANTI

- **Art. 62 CPC – Attività del consulente** – Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 ss. E degli artt. 441 e 463.
- **Art. 191 CPC – Nomina del consulente tecnico** – Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire.
- **Art. 192 CPC – Astensione e ricusazione del consulente** – L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice. Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore. Questi provvede con ordinanza non impugnabile.
- **Art. 193 CPC – Giuramento del consulente** – All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.

1.2 INTRODUZIONE

- Preliminarmente all'udienza di giuramento, il CTU esegue, il prima possibile appena ricevuto il Decreto di nomina, una verifica di eventuali conflitti di interesse con le Parti o con la propria conoscenza della materia tecnica del contendere.
- Il Quesito, congiuntamente alle domande giudiziali delle Parti presentate nella precedente fase del procedimento, rappresenta la materia da esaurire e il limite entro cui restare. Il CTU deve pertanto operare allo scopo di fornire al giudice tutte le risposte, senza andare oltre per sondare aspetti non ricompresi nel quesito stesso.

1.3 IL QUESITO

- Che si tratti di una causa ordinaria o di un procedimento cautelare, il Giudice formula il Quesito, tenendo conto delle richieste dei Legali delle Parti.
- Il Quesito riporta le questioni per le quali il giudice richiede un parere tecnico per poter giungere alle conclusioni giuridiche.
- A volte la formulazione del Quesito può risultare non chiara al CTU, in particolare per quanto attiene ai propri confini di azione – ad esempio, in merito alla possibilità di disporre un sopralluogo ed alle modalità di questo od alla necessità/possibilità di verificare la vigenza del brevetto eventualmente azionato. È fondamentale che in questi casi il CTU ottenga chiarimenti dal Giudice (ad esempio nell'udienza di giuramento). Il CTU dovrebbe astenersi dall'intervenire nella formulazione del Quesito oltre quanto giustificato dalle necessità di chiarezza e dalle esplicite richieste del Giudice, ossia non sostituirsi alle Parti.
- Nell'affrontare il tema della validità di un brevetto, in genere il Quesito menziona espressamente i requisiti da valutare. È consigliabile verificare, al momento dell'accettazione dell'incarico, la conformità di tali requisiti all'Art. 76 CPI (ad esempio, il Quesito potrebbe menzionare la "chiarezza" delle rivendicazioni, intendendo in verità riferirsi alla interpretazione di queste od alla sufficienza di descrizione; il Quesito potrebbe citare il requisito di novità e non quello dell'attività inventiva, o viceversa).
- È altresì consigliabile verificare che il titolo brevettuale azionato sia identificato in modo univoco. Ad esempio, se viene azionata una domanda di brevetto pendente occorre chiarire quale sia il testo cui fare riferimento (quello originario o quello eventualmente successivamente modificato di fronte all'UIBM). Similmente, è consigliabile verificare che anche il prodotto/metodo in asserita contraffazione sia identificato in modo univoco.

1.4 CONDUZIONE DELLE OPERAZIONI PERITALI – PRINCIPI GENERALI

- Per ogni criticità procedurale o contestazione motivata di una delle Parti che dovesse emergere durante lo svolgimento della Consulenza Tecnica di Ufficio, è opportuna una richiesta di istruzioni al Giudice, anche in modo informale (via email o telefono, per esempio). Migliore è la definizione del Quesito e dei poteri attribuiti / richieste poste al CTU nella fase prodromica all'Apertura delle Operazioni peritali, minore sarà la probabilità di dover ricorrere a tale richiesta di chiarimenti durante lo svolgimento delle operazioni peritali.
- A volte la discussione tecnica può arrivare a coinvolgere un segreto industriale o materia tecnica/contabile che una delle Parti ritiene confidenziale. Se questo è il caso, è bene

adottare misure idonee a garantire tale confidenzialità (ad esempio acquisire documentazione in busta chiusa e sigillata nel corso di un sopralluogo).

- Il principio cardine per condurre in modo ineccepibile le operazioni peritali è quello del rispetto del contraddittorio tra le Parti. A tal fine, è necessario, ad esempio, che ogni comunicazione ad una Parte venga trasmessa in copia anche alla Controparte. In linea di principio è opportuno che il CTU si interfacci con i soli CTP, ma qualora ritenga di dover comunicare con i Legali di una Parte dovrà analogamente informarne anche i Legali della Controparte. A meno di questioni meramente organizzative o logistiche e di stretta necessità, vanno dunque evitati contatti unilaterali del CTU con una delle Parti. Similmente, comunicazioni che una Parte dovesse inviare al CTU senza mettere in copia la Controparte andrebbero, a meno di situazioni peculiari, censurate e ricondivise. Spesso si dà conto di tale modalità di comunicazione sempre bilaterale nel Verbale di Apertura delle Operazioni peritali.
- La giurisprudenza di merito e la dottrina non sono sempre concordi circa il ruolo cosiddetto “percipiente” o “deducente” del CTU, questione che sostanzialmente attiene a se e quanto il CTU possa compiere indagini o sviluppare argomentazioni, pur basate sui fatti sottoposti dalle Parti, che si discostano dalle allegazioni ed argomentazioni delle Parti medesime. Mentre è sostanzialmente unanime la posizione secondo la quale il CTU non può compiere indagini autonome a meno che non espressamente autorizzate dal Giudice, ad esempio ricercare in autonomia documenti di arte anteriore, più complessa è la questione di se il CTU possa, ad esempio, sollevare una questione di carenza di novità rispetto ad un documento che sia stato citato dalla Parte proponente soltanto per carenza di attività inventiva oppure, ancora a titolo esemplificativo, compiere deduzioni su parti di documenti che non sono state discusse dai CTP (ad esempio su una forma di realizzazione descritta in un documento anteriore che non sia stata opposta alla validità del brevetto azionato nel procedimento). In generale, una tendenza prevalente, ma non assoluta, è che in base ai fatti di causa il CTU possa esercitare la propria competenza ed analisi critica. In questa ottica, sarebbe dunque ammessa l’analisi di parti di documenti agli Atti non esplicitamente considerate in prima battuta dai CTP o un diverso apprezzamento di rilevanza di un documento anteriore. In tutto quanto sopra rimane fermo il cardine del principio del contraddittorio: ogni aspetto tecnico – fattuale o argomentativo – che il CTU ritenga rilevante, ma che non è stato oggetto di (esauriente) contraddittorio fra i CTP dovrebbe essere portato all’attenzione di questi ultimi possibilmente prima dell’elaborazione/invio della Bozza di Relazione.

(ii) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OPERAZIONI PERITALI (IN PRESENZA O A DISTANZA) E REDAZIONE DEL VERBALE

2.1 NORME RILEVANTI

Art. 194 cpc – *Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.*

Art. 90 disp. Att. cpc – *Il consulente tecnico che, a norma dell'art. 194 del codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere. Il consulente non può ricevere altri scritti difensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall'art. 194 del codice. In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti difensionali.*

2.2 COMUNICAZIONE ALLE PARTI DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI

Essendo la data e l'orario della riunione di apertura delle operazioni peritali generalmente verbalizzata nell'udienza di giuramento, non si presenta la necessità per il CTU di inviare un avviso alle parti in ordine a data e luogo di inizio delle operazioni peritali (infatti l'inizio delle operazioni peritali, se fissato in udienza, si presume noto a tutte le Parti), sia presenti, sia assenti in udienza. Ciò nonostante, il CTU può ricordare data, orario e modalità di svolgimento mediante email diretta ai Legali delle Parti e ai CTP (eventualmente già designati prima della data di Apertura).

Se invece all'udienza di conferimento dell'incarico l'inizio delle operazioni non viene stabilito (ad esempio, riservandosi il CTU di comunicare successivamente alle Parti l'inizio delle operazioni peritali e/o le modalità di questo), data e luogo di inizio delle operazioni peritali devono essere debitamente comunicate alle parti attraverso una qualsiasi forma che consenta la verifica dell'avvenuta ricezione (preferibilmente via PEC).

Una comunicazione, con conferma di lettura e assenso delle Parti, è necessaria qualora si dovessero modificare i termini verbalizzati, anche su istanza di parte.

2.3 APERTURA VIRTUALE O IN PRESENZA?

Se le Parti lo richiedono, l'apertura delle operazioni peritali può essere effettuata in presenza oppure per via telematica (telefono o videoconferenza).

Spetta al CTU una valutazione a riguardo, anche su richiesta di Parte, ad esempio tenendo conto della complessità della questione e del quesito. L'apertura delle operazioni peritali può essere un momento idoneo a ricordare la possibilità di una conciliazione tra le Parti e/o esperire un primo tentativo in tal senso.

In alcuni casi, la riunione di apertura delle operazioni peritali può essere condotta congiuntamente ad un sopralluogo / ispezione di prodotto.

2.4 CHI PUÒ ESSERE PRESENTE?

Possono essere presenti i CTP nominati e gli Avvocati delle Parti, ma anche le Parti se lo desiderano (Art. 194 cpc).

Il CTU deve avere contezza della identità e legittimazione dei presenti a partecipare attivamente. Le Parti possono richiedere al CTU che intervengano altre persone ed il CTU, sentita la Controparte, può autorizzare la loro presenza.

In caso di richiesta di partecipazione di ulteriori altre persone (ad esempio esperti tecnici), tale partecipazione è subordinata ad un esplicito assenso della Controparte, alla quale dovrà essere offerta la possibilità di far partecipare alla riunione figure corrispondenti (ad esempio esperti dello stesso settore tecnico).

Qualora il CTU nutra dei dubbi circa l'effettiva opportunità/legittimità della partecipazione di specifiche persone (non Avvocati, non CTP), è comunque assai raccomandabile negare la partecipazione.

È consigliabile che il CTU prenda contatto con i CTP designati, ove possibile, o con i legali, prima della data fissata per l'Apertura delle Operazioni peritali, per assicurarsi della presenza.

2.5 IL QUESITO È CHIARO?

Sarebbe opportuno che il CTU arrivasse alla riunione di apertura dopo avere eseguito un'attenta lettura del Quesito e dei documenti più rilevanti della vertenza, così da identificare eventuali peculiarità del caso ed eventuali punti da discutere e/o concordare con le Parti (ad esempio problematiche relative allo stato dell'arte e al prodotto asseritamente contraffattorio).

Il CTU deve valutare se per rispondere al Quesito ha bisogno di ulteriori documenti oltre a quelli agli Atti, ad esempio se ha necessità di effettuare ispezioni o esami di laboratorio. In tal caso, potrebbe essere opportuna una esplicita richiesta di autorizzazione al Giudice, se non già presente nel Quesito e nel Decreto di nomina, in particolare in relazione alle spese da sostenere per eventuali prove sperimentali o simili.

Eventuali difficoltà interpretative del Quesito dovrebbero essere discusse nella riunione di Apertura delle Operazioni. L'interpretazione concordata tra le Parti ed il CTU sarà poi seguita dal CTU nello svolgimento delle operazioni peritali. Qualora il CTU constatasse l'impossibilità di giungere ad un'interpretazione condivisa, dovrà comunque illustrare alle Parti l'interpretazione che intende adottare durante le operazioni peritali, con la possibilità di un confronto preliminare con il Giudice.

2.6 MEMORIE E DATE

Il CTU concorda con i CTP, tenendo conto del calendario delle Operazioni Peritali fissato dal Giudice, il numero delle memorie (almeno due per parte) e le date di presentazione.

Si suggerisce di mettere a Verbale la richiesta che tutte le anteriorità e gli attacchi di invalidità e/o le motivazioni di contraffazione siano contenuti nella prima memoria e le date rilevanti fissate dal Giudice per lo svolgimento della Consulenza.

2.7 VERBALE

Il Verbale deve contenere un riassunto di quanto discusso nel corso della riunione. Il CTU deve verbalizzare in modo sintetico la discussione e prendere atto delle richieste avanzate dalle Parti.

Dovrebbero essere oggetto di verbalizzazione: eventuali interpretazioni o dubbi sul Quesito (preferibilmente riportato per esteso nel verbale); termini per le Memorie di Parte; modalità di comunicazione fra CTP e CTU; base documentale della Consulenza (tenendo in considerazione l'Art. 121(5) CPI); ogni indicazione fornita dal CTU ai CTP; eventuali dichiarazioni delle Parti.

Circa l'indicazione da fornire in merito alle modalità di comunicazione tra il CTU ed i CTP, quale approccio generale si dovrebbe prevedere che tutte le comunicazioni inviate dai CTP al CTU (ad eccezione degli invii delle memorie di Parte) siano per il CTU ricevibili soltanto se la Controparte può leggere in copia tali comunicazioni.

Il Verbale deve essere firmato in esteso nell'ultima pagina e preferibilmente vistato a margine di ogni singola pagina. Tutti i partecipanti alla riunione di Apertura delle Operazioni Peritali devono firmare il Verbale per adesione. È poi raccomandabile che eventuali CTP che non abbiano potuto

partecipare alla riunione firmino il Verbale per presa visione. Il Verbale può essere firmato elettronicamente.

Il Verbale è, se possibile, redatto ed approvato contestualmente durante l'incontro di Apertura delle Operazioni Peritali, anche quando questa avvenga per via telematica (in tal caso è preferibile che l'approvazione venga fornita per iscritto via email). Qualora sussista (come avviene verosimilmente nella maggioranza dei casi) un'oggettiva difficoltà a definire la verbalizzazione nel corso dell'incontro, il verbale deve essere redatto ed approvato con celerità a seguito dell'incontro. In tal caso, il CTU dovrà attendere di ricevere il verbale firmato da tutti prima di compiere una qualsiasi attività nell'ambito delle operazioni peritali.

2.8 RICHIESTA FONDO SPESE

Le fatture di acconto degli onorari del CTU potranno essere inviate immediatamente a valle della riunione di apertura delle operazioni peritali.

(iii) SOPRALLUOGHI O ANALISI DI PRODOTTO, REDAZIONE DEL VERBALE

3.1 ATTI PRELIMINARI ALL'ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DI DESCRIZIONE O SEQUESTRO O DI UN SOPRALLUOGO

- Studio del Decreto e comprensione dei suoi confini di azione.
- Analisi del brevetto o titolo di privativa e individuazione dei possibili punti critici in chiave di descrizione del prodotto / procedimento.
- Valutazione delle fattispecie da descrivere, che nel caso specifico includono dimensioni, materiali, software, possibile acquisizione di campioni.
- Definizione dei mezzi tecnici necessari (ad esempio: calibro, fotocamera, videocamera, memoria digitale).
- Valutazione della opportunità di richiedere ausiliari (ad esempio: perito informatico o meccanico, ulteriore consulente in P.I.).
- Individuazione del luogo dell'esecuzione e potenziale durata, contatti con avvocato ricorrente e/o con U.G., se è prevista la presenza di quest'ultimo.

3.2 DURANTE L'ESECUZIONE

- Il CTU concorda ogni azione con l'U.G.
- Il CTU identifica il prodotto, analizza il macchinario e valuta i mezzi di descrizione e le evidenze a supporto di quanto descritto più idonei: fotografie, strumenti di misura, memorie digitali, accesso a manuali operativi.
- Il CTU può acquisire eventuali campioni da analizzare, se previsto dal Decreto, in particolare campioni delle materie prime, di prodotti intermedi o del prodotto finale, in quantità sufficiente ad effettuare un'analisi completa ed eventualmente una controanalisi.
- Il CTU indica a quali parti di macchinario necessita accesso e chiede di mettere in funzione le sue parti.
- Il CTU può acquisire documentazione tecnica e/o documentazione commerciale subordinatamente ai poteri conferiti con l'incarico del Giudice.
- Può essere previsto dal Decreto o può essere valutato dal CTU di disporre durante un sequestro, ad esempio nel caso di prodotti difficilmente trasportabili (macchinario di grandi dimensioni o altro), il sequestro probatorio del prodotto, ponendolo sotto la responsabilità di un rappresentante della Resistente o Convenuta.

- Nell'opera di descrizione il CTU è guidato dall'ambito di protezione del titolo di privativa in merito all'acquisizione delle informazioni, che devono essere ad esso pertinenti.
- Particolarmente nel caso di un sopralluogo o accesso in genere eseguito *inaudita altera parte*, è importante che il CTU abbia la sensibilità richiesta dalle circostanze. In particolare, è facoltà della Parte che subisce il provvedimento richiedere che alcuni macchinari o parti dell'azienda relative ad attività al di fuori dell'ambito del provvedimento possano essere "oscurate" (ad esempio macchine coperte con teli) o non aperte all'ispezione dei rappresentanti della Parte Ricorrente eventualmente presenti.

3.3 LA VERBALIZZAZIONE

- L'U.G. – in caso di sequestro e descrizione – redige il Verbale con l'ausilio del CTU. Nei casi in cui non è prevista la presenza dell'U.G. (sopralluogo semplice), il CTU cura la redazione del Verbale. In particolare, si verbalizzano le azioni intraprese. Il CTU può produrre una relazione integrativa separata per i parametri tecnici e le caratteristiche del prodotto, dopo aver esaminato la documentazione acquisita, impegnandosi alla confidenzialità del relativo contenuto.
- La descrizione del prodotto o procedimento deve essere fattuale. Si deve avere cura di descrivere tutti gli elementi fattuali connessi alle caratteristiche della descrizione; tuttavia è da evitarsi che la descrizione possa essere interpretata come un'anticipazione del giudizio a riguardo della contraffazione, al fine di prevenire successive contestazioni. Un'identificazione letterale degli elementi fattuali del prodotto o processo descritti sulla base del dettato delle caratteristiche delle rivendicazioni va quindi valutata con attenzione per evitare tale effetto di anticipazione.
- Si verbalizza unicamente quanto verificato in forma diretta, incluse eventuali dichiarazioni delle Parti, citate come tali.
- Il Verbale elenca gli allegati, indicando quelli al momento segreti, e gli eventuali campioni prelevati.
- L'U.G. – in caso di sequestro e descrizione – oppure il CTU - se non è prevista la presenza dell'U.G. - prende in custodia la documentazione (inclusa quella segretata) e gli eventuali campioni necessari alle analisi successive. La documentazione verrà depositata in Cancelleria in busta chiusa sigillata. Gli eventuali campioni potranno essere depositati in Cancelleria oppure custoditi dal CTU o dalla Parte, in funzione delle circostanze del caso e della natura dei campioni medesimi.
- Il CTU può chiedere di essere affiancato da un ausiliario informatico per l'estrazione di copie forensi di materiale digitale.

Ordine dei Consulenti in P.I.
Gruppo di Lavoro sulla Consulenza Tecnica di Ufficio (CTU)
Proposta di predisposizione di Linee-Guida

- In merito alla documentazione segretata o ai campioni da analizzare il CTU può, se le circostanze ricorrono, valutare successivamente le azioni da intraprendere in accordo con le parti, ad esempio quali porzioni di documentazione (o software) desecretare o quale possa essere il protocollo di analisi da adottare. Su quest'ultimo punto, in caso di mancato accordo tra le parti, il CTU procederà autonomamente.
- Tutti i partecipanti firmano il Verbale, in particolare chi ha reso dichiarazioni o ha risposto a domande specifiche. Se qualcuno che ha assistito alle operazioni o ha reso dichiarazioni non vuole firmare, se ne fa opportuna annotazione nel Verbale.

(iv) RELAZIONE CON IL G.I. DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULENZA

4.1 NORME RILEVANTI

- **Art. 62 cpc** - Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.
- **Art. 92 disp. att. Cpc** - Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso. Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente. Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.

4.2 PRASSI

- Quando sorgono questioni interpretative o procedurali, è buona prassi che il CTU si rivolga al giudice per chiarimenti. La modalità di elezione è una istanza ai sensi dell'Art. 92 disp. att. cpc. Talvolta, un confronto diretto con il giudice, anche solo via email o telefono, è la via migliore soprattutto nel caso di questioni procedurali che non impattano sul merito della Consulenza.
- Poiché anche le Parti, tramite i loro Legali, possono presentare istanza di chiarimento o integrazione del Quesito, molte volte la questione viene posta all'attenzione del G.I. ancor prima che il CTU si attivi in tal senso.

4.3 QUESTIONI CHE RICHIEDONO L'INTERVENTO DEL GIUDICE

- Richiesta di chiarimenti in merito al Quesito.
- Richiesta di delucidazioni circa i poteri del CTU nello svolgere le indagini.
- Richiesta di autorizzazioni (ad esempio uso del mezzo proprio, accesso presso terzi, prelievo campioni, collaborazione di un ausiliario).

4.4 ALCUNI ESEMPI

- Se alle Operazioni Peritali intendono partecipare persone diverse dai Legali, dalle Parti e dai CTP nominati, e non vi è consenso scritto dei Legali delle parti, è bene chiedere al Giudice come comportarsi soprattutto in caso di accessi presso terzi.
- Quando il Quesito prevede una attività "percipiente" e non solo "deducente", il limite entro cui svolgere tale attività è spesso sfumato, per cui è opportuno chiedere chiarimenti.

Ordine dei Consulenti in P.I.
Gruppo di Lavoro sulla Consulenza Tecnica di Ufficio (CTU)
Proposta di predisposizione di Linee-Guida

- Qualora sorgessero questioni giuridiche, ad esempio circa l'impiego di informazioni assunte dal CTU durante le operazioni peritali, è buona prassi non avventurarsi in disquisizioni legali e chiedere al Giudice.
- Altro punto delicato che può chiedere l'intervento del Giudice è stabilire la modalità di trattamento di informazioni riservate, ad esempio contenute in, o allegate a, un Verbale di Descrizione, a cui le parti vorrebbero avere libero accesso (se nel Decreto di conferimento dell'incarico non sono presenti indicazioni in tal senso).

(v) GESTIONE DI EVENTUALI INFORMAZIONI RISERVATE

5.1 Criticità della gestione

- Alla lettura delle disposizioni del CPI (si vedano principalmente l'Art. 121 e l'Art. 129(1)) è il Giudice in primo luogo a dettare le misure necessarie in materia di tutela delle informazioni riservate. Pertanto, il CTU deve primariamente attenersi alle indicazioni nel Giudice in tutti gli atti che saranno eseguiti nell'ambito delle operazioni peritali. È fatta viva raccomandazione al CTU di leggere con attenzione qualsiasi riferimento al trattamento delle informazioni possa essere contenuto nel testo del Quesito peritale o più in generale nel decreto o ordinanza di nomina. Riguardo a ogni possibile dubbio il CTU dovesse avere alla luce della lettura del Quesito o del Decreto, è buona norma provvedere quanto prima a contattare il Giudice per gli opportuni chiarimenti.
- Dovendosi escludere che al Ricorrente in un'azione di contraffazione sia consentito di acquisire informazioni del Resistente che esulano dall'oggetto del contendere, è richiesto al CTU di discriminare i dati (tecnici e commerciali) di effettiva pertinenza dai dati che non hanno invece attinenza alcuna rispetto all'oggetto del contendere, questi ultimi dovendo essere opportunamente esclusi dalla documentazione della quale il Ricorrente può prendere visione e conoscenza. Tale discriminazione si applica ai contenuti emersi nell'esecuzione di un provvedimento di Descrizione, così come in generale a qualsiasi acquisizione di documentazione durante lo svolgimento di operazioni riservate.
- Al fine di garantire la tutela delle informazioni riservate, il Giudice, nell'autorizzare un provvedimento di descrizione, può opportunamente disporre che la presenza alle operazioni di descrizione sia limitata ai Legali ed ai CTP. Spetta all'Ufficiale Giudiziario verificare che non vi siano ulteriori partecipazioni alle operazioni peritali oltre a quelli autorizzate dal Giudice. In ogni caso, non può essere autorizzata dal CTU la presenza alle operazioni di descrizione di ulteriori soggetti, in particolare della Ricorrente.
- Analogamente, qualora nello svolgimento delle operazioni peritali dovesse essere acquisito materiale riservato della Resistente, il CTU dovrà prevedere una lista di distribuzione quanto più possibile ristretta (preferibilmente limitata ai soli Legali e CTP), ricordando gli obblighi di confidenzialità connessi, con una esplicita indicazione avverso qualsiasi condivisione o esibizione del materiale ricevuto, in particolare verso soggetti che non siano tenuti al segreto professionale.
- Il CTU può ricorrere, quale misura più rigorosa per tutelare le informazioni riservate, alla segretazione (custodia in busta chiusa da parte della Cancelleria del tribunale del Giudice che ha emanato il provvedimento) della documentazione ritenuta riservata e confidenziale, per una

seduta successiva di espunzione nell'ambito della descrizione o nell'ambito del giudizio di merito

- Qualora le informazioni riservate siano legate all'estrazione di dati digitali, è consigliabile che un ausiliario provveda a estrazione di copia forense, eventualmente facendosi affiancare da un perito informatico, depositando poi il supporto di memorizzazione dei dati in Cancelleria, per un'eventuale seduta successiva di espunzione.
- Qualora le informazioni riservate attengano materiale tecnico acquisito dalla Resistente quale ad esempio disegni costruttivi, il CTU può depositare tale documentazione in modalità protetta da password (comunicata al solo Giudice), prestando attenzione a che nella Relazione siano inclusi soltanto i dettagli di tali disegni costruttivi che hanno rilevanza ai fini delle proprie determinazioni.
- Per rispettare il principio del contraddittorio, il CTU non può valutare informazioni segrete che non siano state discusse dalle parti (o quanto meno dai loro legali/CTP).

(vi) SCAMBIO DI MEMORIE TECNICHE DI PARTE ED EVENTUALI RICHIESTE DI PROROGA

6.1 NORME RILEVANTI

- **Art. 194 cpc** - Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi. Anche quando il Giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, **le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori**, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.
- **Art. 195 cpc** - Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta (1). Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti. La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il **termine** entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.
- **Art. 111 della Costituzione**, che individua come principio fondamentale per lo svolgimento del giusto processo il contraddittorio tra le parti.
- **Art. 101 cpc** - Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.

6.2 SCAMBIO DELLE MEMORIE TECNICHE DI PARTE

- L'Art. 195 cpc richiede che quando le operazioni peritali sono svolte senza l'intervento del Giudice, il CTU produca una relazione scritta, la quale deve dare atto anche di eventuali osservazioni e istanze delle Parti.
- Anche il contraddittorio tecnico tra le parti avviene in forma scritta. Al fine di contenere i tempi del contraddittorio, normalmente il Giudice invita il CTU a fissare almeno due termini

per il deposito di altrettante memorie tecniche da parte dei consulenti delle parti, o lascia al CTU l'onere di fissare i termini per la consegna delle memorie al momento dell'Apertura delle Operazioni Peritali.

- Il CTU che riceva le memorie entro la data stabilita provvede allo scambio delle stesse mediante pec o posta elettronica ordinaria premurandosi di ricevere dalle parti conferma dell'avvenuta ricezione della memoria avversaria.
- I termini fissati dal Giudice, e/o dal CTU, per il deposito delle memorie tecniche e della relazione di CTU, sono termini ordinatori¹.
- Se una delle parti non rispetta il termine di consegna di una memoria tecnica è bene che il CTU tenti di appurare se la parte ha intenzione di depositare con qualche giorno di ritardo. Se ciò viene confermato, è preferibile attendere ad inviare la memoria avversaria alla parte che non ha depositato al fine di effettuare lo scambio delle memorie contestualmente. Nel caso in cui, invece, la parte non comunichi di voler depositare o comunque non depositi la memoria neppure in un termine successivo, le operazioni peritali proseguono in ogni caso: il CTU effettua "lo scambio" dell'unica memoria in suo possesso assegnando un nuovo termine per una memoria di replica, eventualmente invitando i CTP ad un incontro tecnico cui potrà seguire la fissazione di un termine per ulteriori memorie scritte. Il principio del contraddittorio è rispettato quando si è data alle parti la possibilità di partecipare al processo².
- Qualora il CTU, nell'esaminare le memorie tecniche durante il contraddittorio, ravvisasse interpretazioni equivocate, divagazioni rispetto al quesito posto, questioni particolarmente dibattute o altri punti che richiedessero approfondimenti (eventualmente con prove sul campo o un esame congiunto di campioni), può invitare i CTP ad un incontro congiunto di operazioni peritali (con redazione del relativo Verbale) o a depositare ulteriori note scritte focalizzate sul punto controverso o da approfondire. Preferibilmente, ma non necessariamente, l'incontro congiunto deve avvenire a monte dell'ultima memoria scritta delle parti.

¹ Quando un termine è **ordinatorio** il deposito oltre tale termine non comporta la nullità della consulenza (Art. 152 cpc).

² Il principio del contraddittorio esprime una esigenza di giustizia: nessuno può essere costretto a subire gli effetti di una sentenza senza **avere avuto la possibilità** di partecipare al processo per far valere le proprie ragioni di fronte al giudice ed influire sul suo convincimento. La violazione del principio del contraddittorio, in relazione alla inosservanza di norme dirette ad assicurare la presenza delle parti nel corso della trattazione della causa, non è invece configurabile quando le parti medesime, nonostante l'inosservanza, siano in grado, con l'uso dell'ordinaria diligenza, di conoscere il tempo ed i luoghi di detta trattazione (Cass. N°4891/1987).

6.3 EVENTUALI RICHIESTE DI PROROGA

- Nel caso in cui una Parte non sia in grado di rispettare un termine di consegna di una memoria è buona prassi che informi il CTU e che informi contestualmente anche la(le) Controparte(i) richiedendo una proroga del termine.
- La richiesta di proroga al CTU può avvenire via pec o via e-mail ordinaria.
- Salvo che ciò non comporti gravi ritardi (in particolare nel caso in cui una o più proroghe siano già state richieste dal CTU e concesse dal Giudice) o pregiudizio ad una delle Parti, il CTU - nell'interesse di un completo svolgimento delle attività peritali - normalmente concede la proroga fissando un nuovo termine e dandone comunicazione a tutte le Parti.
- Una richiesta di slittamento di un termine di consegna di una memoria tecnica, preventivamente concordato con il CTU in fase di avvio delle operazioni peritali, dovrebbe essere motivata dalla parte.
- Il CTU deve sempre prestare particolare attenzione a non introdurre squilibri nel contraddittorio quando valuta una richiesta di proroga³.

³ Ad esempio, se la richiesta di proroga è motivata dalla parte per il fatto di dover replicare a nuovi argomenti introdotti per la prima volta nel contraddittorio con la precedente memoria avversaria.

(vii) RICHIESTE DI LIMITAZIONE DEL BREVETTO IN CORSO DI CTU ED EVENTUALI RICHIESTE “AUSILIARIE” DEI CTP

7.1 NORME RILEVANTI

Art. 79(3) CPI - *In un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso.*

7.2 Criticità e orientamenti

A seguito della riforma del CPI con il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131, è prevista la possibilità di riformulare le rivendicazioni in corso di causa (Art. 79, comma 3). Tale facoltà è concessa al Titolare del brevetto “*in ogni stato e grado di giudizio*”.

L'applicazione di questa norma ha sollevato molte discussioni in merito alla sua attuazione, e al momento l'orientamento prevalente dei Giudici delle Sezioni Specializzate è quello di concedere una sola riformulazione, la quale deve essere presentata dal Titolare attraverso il deposito di un'istanza al Giudice contenente la riformulazione, espressa in modo preciso e senza ambiguità, e la rinuncia alla formulazione originariamente concessa. Non viene ammesso il deposito simultaneo di più riformulazioni alternative. La preclusione al deposito di diverse riformulazioni in via subordinata (secondo la ben nota pratica dell'EPO) è stata da più parti criticata, in quanto ciò può rendere necessaria la riapertura delle indagini peritali se il Titolare decidesse di presentare una nuova riformulazione delle rivendicazioni in risposta all'esito sfavorevole della Consulenza Tecnica, possibilità che non pare preclusa dalla norma.

Pertanto, si raccomanda che il CTU, nel caso in cui il Titolare presenti una o più riformulazioni delle rivendicazioni, in modo più o meno formale, nel corso delle Operazioni Peritali e il Quesito non contenga già indicazioni in merito, chieda l'intervento del Giudice allo scopo di ricevere istruzioni su come procedere nell'esame della o delle riformulazioni proposte. Presso alcuni tribunali specializzati, le rivendicazioni presentate al solo CTU sono considerate irricevibili.

(viii) FORMA DELLA BOZZA DI RELAZIONE E DELLA RELAZIONE FINALE

8.1 NORME RILEVANTI

- **Art. 195 cpc⁴** - Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.

Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.

La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193⁵. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

- **Art. 91(1) disp. attuative del cpc** - Nella dichiarazione di cui all'articolo 201 primo comma del codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte.

Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perché vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del codice.

8.2 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

- Secondo la lettera della norma, alle Parti va trasmesso un documento che non è dunque non una “bozza” (da poter eventualmente modificare), ma una “relazione” preliminare.
- Tecnicamente detto documento va inviato alle “*parti costituite*”. Una prassi consolidata prevede l'invio ai CTP, ma è consigliabile l'invio anche ai Legali.

8.3 CONTENUTO E SCHEMA DELLA RELAZIONE

- La relazione peritale deve essere redatta con lo scopo di presentare la materia del contendere nel modo più comprensibile possibile al giudice ed in modo tecnicamente rigoroso, così da dare modo al Giudice di poter aderire alle conclusioni o discostarsene in

⁴ Come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009.

⁵ A pena di nullità della Consulenza, come chiarito dalla Corte di Cassazione VI, Sez. Lav., nell'ordinanza 11 settembre 2018, n. 21984.

modo motivato. Le conclusioni devono essere motivate e supportate, esprimendo in modo esplicito le ipotesi assunte, le argomentazioni condivise e quelle censurate delle Parti e mantenendo una rigorosa coerenza di approccio nelle valutazioni di validità ed interferenza (quando sono presenti nel medesimo quesito). È consigliabile, lungo l'esposizione della Relazione, indicare espressamente per quali aspetti il CTU condivide o meno le opinioni dei Colleghi e le relative motivazioni, senza omettere alcuna delle argomentazioni prodotte dai CTP, preferibilmente tenendo conto anche delle argomentazioni presentate dai Legali negli atti introduttivi di causa.

- Sarebbe generalmente opportuno che all'inizio o alla fine della relazione vi fosse un indice dei principali capitoli trattati.
- A tal fine, la relazione può contenere, a seconda della formulazione del quesito, le parti seguenti :
 - I. Indicazione del Quesito peritale ed esposizione dello svolgimento delle operazioni peritali, con eventuali riferimenti ad analisi, prove o indagini effettuate;
 - II. Introduzione, per inquadrare la materia del contendere;
 - III. Inquadramento del/i titolo/i di privativa, con esposizione logico/concettuale delle varie parti componenti delle rivendicazioni (o altro elemento che ne identifichi l'ambito di protezione) e di eventuali aspetti nevralgici, interpretativi e/o limitativi;
 - IV. Esposizione della tecnica nota di riferimento, con descrizione dettagliata della documentazione ritenuta maggiormente pertinente;
 - V. Definizione dell'ambito di protezione del/i titolo/i di privativa;
 - VI. Se richiesta, valutazione di validità del/i titolo/i di privativa, fornendo eventualmente una molteplicità di diverse valutazioni se vi fossero anteriorità di dubbia datazione/consistenza (da rimettere all'apprezzamento giuridico del G.I.);
 - VII. Se richiesta, individuazione e descrizione di quanto (ad es. prodotto, processo, uso, ecc.) asseritamente interferente con l'ambito di protezione del/i titolo/i di privativa, se del caso facendo riferimento alle indagini, analisi o prove effettuate nel corso della consulenza tecnica nel contraddittorio delle Parti;
 - VIII. Se richiesta, valutazione dell'interferenza letterale (fornendo eventualmente diverse conclusioni in corrispondenza delle molteplici valutazioni di validità);
 - IX. Compatibilmente con il Quesito e se discussa dalle Parti, eventuale valutazione di interferenza per equivalenti (fornendo eventualmente diverse conclusioni in corrispondenza delle molteplici valutazioni di validità);
 - X. Conclusioni sintetiche con risposta schematica al Quesito.

8.4 MODALITÀ DI DEPOSITO

- Come espresso dalla lettera dell'Art. 195 cpc, è opportuno che la Relazione preliminare non venga modificata in sede di deposito finale in Cancelleria, ma accompagnata dalla 'sintetica valutazione' delle Osservazioni delle Parti. Questo può avvenire o aggiungendo un apposito capitolo nel corpo della relazione, così che il Giudice abbia un unico documento da leggere, o depositando un separato documento allegato alla relazione stessa.
- Nel caso in cui il CTU decidesse di modificare in modo sostanziale le sue ipotesi e/o le conclusioni, apparirebbe opportuno riaprire il contraddittorio tra le Parti prima di depositare l'elaborato conclusivo in Cancelleria. Ciò può avvenire o elaborando una nuova relazione preliminare da ri-sottoporre alle parti costituite per eventuali ulteriori Osservazioni, o concordando termini per il deposito di una o più memorie tecniche aggiuntive. In entrambi i casi, il CTU concorda con le parti una eventuale estensione del termine per il deposito della Relazione peritale e, se del caso, chiede autorizzazione al Giudice previo deposito della relativa Istanza (sul punto, si veda anche la successiva sezione 9.3).

(ix) ANALISI DELLE OSSERVAZIONI DELLE PARTI E PROCEDURA IN CASO DI MODIFICHE APPORTATE NELLA RELAZIONE FINALE RISPETTO ALLA BOZZA

9.1 NORME RILEVANTI

- **Art. 195 cpc⁶** - Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.

Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.

La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193⁷. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

9.2 ANALISI DELLE OSSERVAZIONI DELLE PARTI

- È evidentemente opportuno, per assolvere al compito affidato dal Giudice, che il CTU esamini le Osservazioni delle Parti con quanta più oggettività possibile, cercando di non cadere in una difesa preconcepita delle proprie opinioni e valutazioni espresse nella Relazione peritale preliminare.
- È altresì opportuno che nella sintetica valutazione delle osservazioni delle parti il CTU esprima in modo tecnicamente e logicamente rigoroso i motivi per i quali ritiene di confermare o discostarsi dalle proprie valutazioni preliminari.
- Come espresso dall'art. 195 cpc, è opportuno che la Relazione preliminare non venga modificata in sede di deposito finale in Cancelleria, ma sia accompagnata dalla 'sintetica valutazione' delle osservazioni delle parti. Preferibilmente, questa 'sintetica valutazione' può formare un apposito capitolo nel corpo della relazione, così che il Giudice abbia un unico documento da leggere.
- Particolare importanza assume il caso in cui una delle parti, presenti nella memoria di osservazioni nuovi argomenti, fatti o documenti, e se il CTU ritenga che questi nuovi

⁶ Come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009.

⁷ A pena di nullità della Consulenza, come chiarito dalla Corte di Cassazione VI, Sez. Lav., nell'ordinanza 11 settembre 2018, n. 21984.

argomenti/fatti/ documenti siano rilevanti e tale da far cambiare del tutto o in parte la propria opinione.

- In questo caso, si suggerisce la procedura della sezione che segue.

9.3 PROCEDURA IN CASO DI MODIFICHE ALLE CONCLUSIONI RAGGIUNTE DAL CTU APPORTATE NELLA RELAZIONE FINALE

- Si tratta, evidentemente, di un passaggio delicato nello svolgimento della Consulenza Tecnica in quanto il CTU deve garantire l'espletamento di un pieno contraddittorio tra le parti. A questo proposito, una valutazione importante che il CTU è tenuto ad effettuare riguarda i motivi per i quali ha ritenuto di discostarsi dalle proprie valutazioni preliminari.
- Riteniamo che si debbano distinguere due casi che possono generare queste modifiche:
 - a) modifiche basate su argomenti, fatti o documenti già discussi in tutti i loro aspetti dalle Parti nelle precedenti fasi della consulenza tecnica, per cui il contraddittorio può dirsi pienamente rispettato,
 - b) modifiche basate su nuovi argomenti, fatti o documenti presentati da una delle Parti per la prima volta in risposta alla relazione preliminare.
- Qualora le modifiche rientrino nel caso a) resta in capo al CTU l'incombenza di dare conto di entrambe le posizioni delle parti motivando le ragioni per le quali ha ritenuto di cambiare la propria opinione.
- Qualora le modifiche rientrino nel caso b), si suggerisce che il CTU, dopo aver valutato e riconosciuto la rilevanza dei nuovi argomenti/fatti/documenti, proceda come segue.
 - Il CTU, dopo aver eventualmente discusso della questione con il Giudice, riapre il contraddittorio, dando modo ad una o entrambe le Parti di commentare i nuovi argomenti/fatti/documenti; successivamente, invia loro una nuova relazione preliminare e chiede loro una nuova memoria di commento di tale nuova relazione preliminare. Se del caso, chiede autorizzazione al Giudice previo deposito della relativa Istanza per l'estensione del termine per il deposito dell'elaborato conclusivo in Cancelleria.
- In entrambe i casi a) e b), risulta opportuno che la relazione peritale definitiva dia conto di entrambe le conclusioni, provvisoria e definitiva, a cui il CTU è pervenuto in risposta ai quesiti peritali così che il Giudice possa prendere contezza di esse nelle proprie valutazioni.

9.4 SCAMBIO DELLE OSSERVAZIONI DELLE PARTI ALLA RELAZIONE PRELIMINARE

- Sebbene non ci sia alcuna esplicita previsione di legge in tal senso, appare buona prassi effettuare uno scambio delle memorie di osservazione alla relazione preliminare del CTU prima del deposito della Relazione finale. Ciò allo scopo di dare alle parti modo di conoscere le rispettive posizioni sulla relazione preliminare prima dell'udienza di discussione della Relazione finale di consulenza tecnica ed anche, se opportuno, chiedere una integrazione del contraddittorio.

(X) FATTURAZIONE

10.1 NORME RILEVANTI

- **Art. 49 D.P.R. n. 115/2002** – 1. Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico. 2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.
- **Art. 50 D.P.R. n. 115/2002** – 1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemplate con la natura pubblicistica dell'incarico. 3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza dell'autorità giudiziaria.
- **Art. 51 D.P.R. n. 115/2002** – 1. Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita. 2. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.
- **Art. 52 D.P.R. n. 115/2002** – 1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio. 2. Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un quarto.
- **Art. 53 D.P.R. n. 115/2002** – 1. Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.
- **Art. 54 D.P.R. n. 115/2002** – 1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

- **Art. 55 D.P.R. n. 115/2002** – 1. Per l'indennità di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali. L'incaricato è equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È fatta salva l'eventuale maggiore indennità spettante all'incaricato dipendente pubblico. 2. Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei. 3. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato.
- **Art. 56 D.P.R. n. 115/2002** – 1. Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione. 2. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie. 3. Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all'articolo 50.
- **Art. 71 D.P.R. n. 115/2002** – 1. Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168. 2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato. 3. In caso di pagamento in contanti l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 177.
- **Art. 168 D.P.R. n. 115/2002** – 1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede. 2. Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo. 3. Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.
- **Art. 170 D.P.R. n. 115/2002** – 1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di

demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente. 2. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. 3. Il magistrato può, su istanza del beneficiario e delle parti processuali compreso il pubblico ministero e quando ricorrono gravi motivi, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile e può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.

- **Art. 275 D.P.R. n. 115/2002** – 1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 50, la misura degli onorari è disciplinata dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 e dall'articolo 4, della legge 8 luglio 1980, n. 319, come modificato, per gli importi, dal decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 1998, n. 37.
- **Legge 08.07.1980 n. 319 – art. 4⁸**: Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacanze. La vacanza è di due ore. L'onorario per la prima vacanza è di euro 14,68 e per ciascuna delle successive è di euro 8,15. L'onorario per la vacanza può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni. L'onorario per la vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente. Il giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico. Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacanze. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.
- **D.M. 30.05.2002** – Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale e suo allegato (Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione

⁸ come modificato dall'art. 1 del D.M. 30.05.2002

dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell'art. 2 della Legge 8 luglio 1980, n. 319).

- **Art. 2233 c.c.:** Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

10.2 Premessa

- Esistono diverse modalità per il calcolo degli onorari spettanti al CTU. Tuttavia non sempre è possibile applicare una modalità piuttosto che un'altra in modo equivalente, ma molto è lasciato alla sensibilità e discrezionalità del Tribunale e, talvolta, del singolo Giudice.
- In generale è bene considerare che una istanza di liquidazione ben fatta e ben motivata è condizione necessaria per avere una liquidazione soddisfacente.

10.3 Quantificazione degli onorari

- In tema di prestazioni resa dai consulenti in proprietà industriale, le norme sopra elencate presentano diverse carenze, soprattutto perché non richiamano le prestazioni che di solito vengono richieste a questa categoria di professionisti.
- Sono individuate quattro tipologie di onorari:
 - fissi: riferiti ad attività di norma estranee alla competenza dei consulenti in proprietà industriale;
 - variabili da un minimo a un massimo: i parametri a cui fare riferimento sono la difficoltà, la completezza e il pregio della prestazione fornita.
 - variabili a percentuale: questa regola generale non sempre risulta di semplice applicazione, in quanto gli onorari vanno calcolati in base al valore della controversia (che non sempre è dichiarato nell'atto introduttivo della causa civile). Per tale tipo di calcolo occorre fare riferimento all'Art. 11 dell'Allegato al D.M. 30.05.2002.
 - variabili a tempo: la commisurazione dell'onorario al tempo impiegato è un criterio da applicarsi non solo quando manca una specifica previsione della tariffa indicata dal D.M. 30.05.2002, ma anche quando (in relazione al tipo di accertamento richiesto dal Giudice) non sia logicamente giustificata né sia possibile un'estensione analogica di tariffe per prestazioni simili.
- Quando il quesito del Giudice si articola in più sotto-quesiti riconducibili a diverse voci di tariffa, per ciascuno di essi è dovuto l'intero onorario.

Ordine dei Consulenti in P.I.
Gruppo di Lavoro sulla Consulenza Tecnica di Ufficio (CTU)
Proposta di predisposizione di Linee-Guida

- Gli onorari fissi e variabili possano essere aumentati sino al 20% se il Giudice dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato. Inoltre, per prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possano essere aumentati sino al doppio.
- Il CTU ha diritto di ricevere l'indennità di viaggio e di soggiorno, l'indennità di trasferta, il rimborso delle spese di viaggio e delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.
- Al termine dell'attività peritale il CTU deve presentare un'istanza di liquidazione al Tribunale entro cento giorni dal compimento delle operazioni, per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico, e entro duecento giorni dalla trasferta, per le spese e indennità di viaggio e soggiorno.
- Il Giudice, valutata la congruità dell'onorario richiesto, liquida l'onorario del CTU con decreto di pagamento motivato, informando anche le parti. Il pagamento dell'onorario del CTU viene sostenuto da tutte le parti del giudizio in solido tra loro, a meno che non sia stabilito in altro modo dal Giudice.
- La fattura relativa all'onorario liquidato dal Giudice deve essere emessa nei confronti del Tribunale evidenziando che il pagamento è avvenuto con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento giudiziale che è tenuta/e, in base al provvedimento del Giudice (che costituisce titolo esecutivo) al pagamento del compenso per le prestazioni professionali rese. Dunque, una volta emesso dal Giudice il decreto di liquidazione del compenso (o dell'acconto/fondo spese), il CTU deve inviare l'avviso di parcella alla/e parte/i onerata/e del pagamento, con le modalità del pagamento stesso e dopo aver incassato il CTU emetterà fattura elettronica intestata al Tribunale, evidenziando di avere ricevuto il pagamento dalla/e parte/i onerata/e, inviando copia di cortesia alla/e parte/i che ha provveduto al pagamento.
- Nel caso in cui l'onorario liquidato non sia ritenuto congruo, le parti o il CTU possono fare opposizione al decreto di pagamento del Giudice.
- Per un maggiore approfondimento sui temi trattati in questo capitolo si rimanda all'allegato A.

(XI) CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA – PECULIARITÀ E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

11.1 Norme rilevanti

Art. 696 cpc – Accertamento tecnico e ispezione giudiziale

Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale.

L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica.

Il presidente del tribunale, [il pretore] o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni.

Art. 696bis cpc – Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite

L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.

Art. 128 CPI - Consulenza tecnica preventiva

Le istanze per l'espletamento della consulenza tecnica preventiva prevista dall'art. 696-bis del codice di procedura civile, si propongono al Presidente della sezione specializzata del tribunale

competente per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del medesimo articolo, in quanto compatibili.

11.2 Introduzione

La Consulenza Tecnica Preventiva è una sorta di Consulenza Tecnica “isolata” esperibile in via preliminare ad una eventuale azione di merito.

Si presenta come uno strumento meno invasivo rispetto alla descrizione o ad altri provvedimenti cautelari, sebbene questi istituti trovino radici comuni nell'accertamento tecnico ex Art. 696 cpc. Inoltre, la Consulenza Tecnica Preventiva conserva efficacia anche a prescindere dalla obbligatoria instaurazione del giudizio di merito successivamente ai provvedimenti cautelari nei termini perentori prescritti dall'Art. 132(2) CPI.

La Consulenza Tecnica Preventiva prescinde dal requisito del *periculum in mora* dei procedimenti cautelari e ha tra le sue finalità quella di costituire preventivamente un mezzo di prova per un futuro giudizio di merito nel caso in cui non si riesca a conciliare la lite. La Relazione di Consulenza Tecnica Preventiva può quindi essere acquisita agli atti di tale possibile successivo giudizio di merito.

Inoltre, la Consulenza Tecnica Preventiva rappresenta un mezzo di potenziale risoluzione conciliativa della controversia alternativo alla instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione, come illustrato più avanti.

11.3 Procedimento

Le fasi principali di questo istituto prevedono:

- un ricorso avanti il Presidente della Sezione specializzata che sarebbe competente per il merito;
- la fissazione con decreto del Presidente della sezione specializzata di un'udienza di comparizione;
- all'esito di detta udienza e, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, la nomina, con ordinanza non impugnabile, di un Consulente Tecnico d'Ufficio, la formulazione del Quesito e la fissazione di un'udienza in cui il consulente deve comparire;
- il giuramento in udienza del Consulente designato e la fissazione della data di inizio delle operazioni peritali, con associata nomina di eventuali Consulenti Tecnici di Parte, secondo una procedura comune a tutte le CTU;

- lo svolgimento della CTU, con tentativo di conciliazione delle parti (si veda la sezione successiva);
- il deposito della Relazione Finale di CTU o del Verbale di conciliazione, cui il giudice attribuirà, con decreto, efficacia di titolo esecutivo.

La Relazione finale del Consulente, quando depositata a seguito di mancata conciliazione delle Parti durante lo svolgimento della Consulenza medesima, è direttamente archiviata dal G.I., che si limita ad emettere Ordinanza di Liquidazione (a volte da sollecitare proprio per la peculiarità dell'istituto qui considerato).

11.4 Gestione del tentativo di conciliazione

La Consulenza Tecnica Preventiva è l'unica fattispecie di CTU nella quale è esplicitamente previsto che il Consulente debba esperire un tentativo di conciliazione.

Quest'ultimo, ai sensi dell'Art. 696bis cpc, va espletato prima del deposito della Relazione. Ciò significa in qualsiasi momento a partire dall'Apertura delle Operazioni peritali e prima del deposito della Relazione in Cancelleria.

A livello pratico, generalmente il CTU dà traccia del tentativo di conciliazione nel Verbale di Apertura delle Operazioni peritali e, a meno che le parti non manifestino diversa disponibilità alla conciliazione, a valle dell'invio della Bozza di Relazione.

Non è infrequente che le Parti gestiscano gli aspetti sostanziali della conciliazione in modo separato dallo svolgimento della Consulenza ed in parallelo allo svolgimento di quest'ultima. In generale, mentre il Consulente può fungere da facilitatore della fase conciliativa in base alla sua esperienza e competenza in Proprietà Industriale, non può essergli/le richiesto capacità o ruolo di mediatore o *arbitrator* vero e proprio.

Se le Parti si conciliano, il CTU ne dà atto in un Verbale di conciliazione sottoscritto dalle Parti, che deposita in cancelleria in vece della Relazione finale.

ALLEGATO A – APPROFONDIMENTI SULLA FATTURAZIONE

A.1 Generalità

Le norme che regolano la liquidazione degli onorari e delle spese che competono a Periti e Consulenti Tecnici di Ufficio, si sono evolute in tempi relativamente recenti, la legge 08.07.1980 n. 319, oltre che il D.P.R. n. 820/1983 e il D.P.R. n. 352/1988 sono stati integralmente abrogati dal D.P.R. n. 115/2002, salvo l'art.4 della legge 319/1980 ancora vigente, tuttavia anche nelle norme attuali si ritrovano questi aspetti fondamentali:

- I compensi previsti dalle tabelle, ancorché temperati con la natura pubblicistica dell'incarico (cfr. art. 50 comma 2 del D.P.R. 115/2002) *devono essere determinati con riguardo alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe*; questo riferimento alle tariffe richiama l'art. 2233 del Codice Civile che afferma che la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
- Il criterio di liquidazione degli onorari a vacazione permane residuale rispetto a quello a percentuale e vi si può ricorrere quando manca una specifica previsione della tariffa o quando non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio a percentuale.

La decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità soltanto *se adeguatamente motivata* (Cass. n. 17685/2010).

- In presenza di un unico incarico, un'articolazione del quesito in sub-quesiti (di natura differente o riferibili a materie differenti), comporta un onorario ottenuto sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti (Cass. n. 7186/2007). L'onnicomprendività dell'onorario sancita dall'art. 29 del D.M. 30.05.2002, inoltre, riguarda solamente le attività complementari e accessorie che, seppure non specificamente previste in sede di conferimento dell'incarico, risultino strumentali all'accertamento tecnico (Cass. n. 7174/2010).

A.2 Normativa vigente

Attualmente le norme in materia di liquidazione degli onorari e delle spese di periti e C.T.U. sono contenute nelle seguenti disposizioni legislative:

- Legge 08.07.1980 n. 319 - art. 4 (come modificato dall'art. 1 del D.M. 30.05.2002).
- D.P.R. 30.05.2002 n. 115 - *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia* (articoli 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 71, 168, 170, 275). L'art. 49 in particolare afferma il diritto degli ausiliari del Magistrato di ricevere, a fronte della prestazione esercitata, l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per il compimento dell'incarico.

- D.M. 30.05.2002 - *Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.*
- Allegato al D.M. 30.05.2002 - *Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell'art. 2 della Legge 8 luglio 1980, n. 319.*

In tema di prestazioni resa dai consulenti in proprietà industriale le norme richiamate presentano diverse carenze, soprattutto perché non richiamano le prestazioni che di solito vengono richieste a questa categoria di professionisti.

A.3 Quantificazione degli onorari

L'art. 50 del D.P.R. 115/2002 demanda la misura degli onorari alle tabelle di cui all'Allegato al D.M. 30.05.2002 le quali individuano quattro tipologie di onorari:

- fissi (riferiti ad attività di norma estranee alla competenza dei consulenti in proprietà industriale);
- variabili da un minimo a un massimo;
- variabili a percentuale;
- variabili a tempo.

A.3.1 DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEGLI ONORARI VARIABILI A PERCENTUALE

Andando per esclusione, le attività normalmente svolte dai consulenti in proprietà industriale vengono solitamente ricomprese fra quelle descritte all'articolo 11⁹ dell'Allegato al D.M. 30.05.2002.

Per l'individuazione del valore in base al quale calcolare l'onorario occorre fare riferimento all'art. 1 dell'Allegato al D.M. 30.05.02 che precisa: *Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al **valore** del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato*

⁹ 11. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a € 5.164,57, dal 6,5686% al 13,1531%;
da € 5.164,58 e fino a € 10.329,14, dal 4,6896% al 9,3951%;
da € 10.329,15 e fino a € 25.822,84, dal 3,7580% al 7,5160%;
da € 25.822,85 e fino a € 51.645,69, dal 2,8106% al 5,6370%;
da € 51.645,70 e fino a € 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%;
da € 103.291,39 e fino a € 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%;
da € 258.228,46 fino e non oltre € 516.456,90, dallo 0,2353% allo 0,4705%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia.

In realtà questa regola generale non sempre risulta di semplice applicazione, dal momento che quando l'incarico ha per oggetto le prestazioni di cui all'articolo 11, gli onorari vanno calcolati in base al valore della controversia e cioè al valore della causa come definito dall'art. 10 c.p.c.: *Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano fra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale.*

Il valore della controversia di solito è dichiarato nell'atto introduttivo della causa civile. In mancanza, va comunque tenuto presente che, quando l'oggetto della controversia è suscettibile di valutazione economica, non rileva ai fini dell'onorario che sia stata impropriamente qualificata come di valore indeterminabile nel qual caso il valore della causa può essere stabilito in base a elementi in qualche modo deducibili dall'atto introduttivo del giudizio o comunque desumibili dagli atti e documenti prodotti, anche utilizzando quanto emerso durante la C.T.U.

Per quanto siano di limitato interesse per i consulenti di proprietà industriale si noti che gli articoli 6, 13, 14, 17 dell'allegato fanno eccezione alla regola generale dettata dall'art. 1, perché specificano che l'onorario non va calcolato sul valore della controversia, ma sulla somma ammessa, sulla somma liquidata, sull'importo stimato o sull'entità del danno.

Nel calcolo degli onorari variabili a percentuale non va considerato l'importo in eccedenza al valore limite indicato; si tratta di una penalizzazione a carico del C.T.U. che può essere almeno parzialmente evitata, se ne sussistono le condizioni, tramite il ricorso al comma 1 dell'art. 52 del D.P.R. 30.05.2002, aumento dell'onorario fino al doppio (cfr. § 4 seguente).

“... si tratta di stabilire se nella specie il valore della controversia sia - come sostiene il ricorrente - indeterminabile, con conseguente applicazione del criterio delle vacanze, ovvero soltanto indeterminato, situazione, quest'ultima, che si verifica allorché il valore della causa, non dichiarato dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio, sia tuttavia determinabile sulla base dell'istruzione probatoria. Quest'ultima soluzione deve ritenersi senz'altro esatta, poiché le utilità oggetto di causa sono costituite da beni patrimoniali, laddove, per converso, sono di valore indeterminabile

soltanto le cause aventi ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica (giurisprudenza costante: cfr. per tutte, Cass. n. 1118/85). Nessun dubbio, pertanto, vi può essere sul fatto che ai fini in questione il giudice debba accertare il valore della causa, anche utilizzando gli accertamenti svolti dal medesimo C.T.U, la cui opera è chiamato a remunerare” (Cass. civ. n. 3024/2011).

“Il criterio di determinazione degli onorari del consulente tecnico con riferimento al valore della controversia può ritenersi inapplicabile e si rende quindi necessario la commisurazione degli stessi al tempo necessario per lo svolgimento dell’incarico (art. 1 delle tabelle ex D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352), solo in caso di controversia di valore indeterminabile secondo i criteri al riguardo utilizzabili in materia di competenza (art. 9 c.p.c.), e quindi la determinazione dei compensi a percentuale è applicabile anche in caso di mancata specificazione del quantum nell’atto introduttivo del giudizio, quando lo stesso sia determinabile, ed eventualmente proprio a ciò tenda la consulenza tecnica ammessa dal giudice” (Cass. civ. n. 3687/1998).

“Il compenso al c.t.u. incaricato in un procedimento di accertamento tecnico preventivo può esser calcolato a percentuale, e quindi non necessariamente a tempo o con onorario da un minimo ad un massimo, pur in mancanza di domanda su cui individuare il valore della controversia, perché il giudice può ritenere congruo quello indicato dal c.t.u. nella sua richiesta di liquidazione. Nella specie la Cassazione ha ritenuto legittima la determinazione dell’onorario ai sensi dell’art. 11 D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352, anziché art.1, seconda parte, ovvero art.12 stesso D.P.R., ad un ingegnere, nominato in un procedimento di istruzione preventiva per accertare vizi e difetti di costruzione di un edificio e l’adeguatezza degli impianti su di esso alle relative norme per il funzionamento, malgrado l’assenza di domanda di accertamento dei costi per eliminarli ovvero di incidenza di essi sul valore dell’immobile (Cass. civ. n. 3509/1999).

“Ai fini della determinazione del compenso spettante al consulente tecnico d’ufficio (nella specie, incaricato di espletare un accertamento di natura contabile in una procedura fallimentare circa gli interessi relativi ad un mutuo bancario) deve aversi riferimento non all’intero ammontare del mutuo, ma - in applicazione del principio generale, valevole anche al di fuori delle questioni di competenza, secondo cui il valore della controversia si determina in base alla domanda – in elazione agli importi oggetto di contestazione e per i quali è stata disposta la consulenza tecnica” (Cass. civ. n. 22959/2011).

A.3.2 Variabilità dell'onorario da un minimo ad un massimo

Dal disposto del I comma dell'art. 51¹⁰ del D.P.R. n. 115/2002, si deduce che i parametri a cui fare riferimento per la determinazione dell'onorario fra il minimo e il massimo sono: la difficoltà; la completezza; il pregio della prestazione fornita.

“Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso a favore del consulente tecnico d'ufficio, il giudice deve verificare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti dal giudice che ha conferito l'incarico, tenuto conto, ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale, che costituiscono i parametri per la determinazione del compenso”. (Cass. civ. n. 7294/2013).

“In tema di compensi spettanti a periti e consulenti tecnici, a norma dell'art. 50 e seguenti del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, la determinazione dei relativi onorari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito e pertanto, se contenuta tra il minimo e il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica e non è soggetta al sindacato di legittimità, se non quando l'interessato deduca la violazione di una disposizione normativa oppure un vizio logico di motivazione, specificando le ragioni tecnico giuridiche secondo le quali debba ritenersi non dovuto un certo compenso oppure eccessiva la liquidazione” (Cass. civ. n. 27126/2014).

“In ordine al rapporto tra tali due disposizioni [art. 11 e art. 12] (omissis) questa Corte ha avuto modo di chiarire che la previsione contenuta nell'art. 12 ha carattere speciale rispetto a quella dell'articolo precedente, che prevede l'onorario a percentuale calcolato per scaglioni, con la conseguenza che se l'opera prestata rientra nelle specifiche attività previste dall'art.12 (accertamento della rispondenza dell'opera alle prescrizioni di progetti e di collaudi, aggiornamento e revisione dei prezzi) è applicabile il detto articolo (Cass. n. 9849/ 2010; Cass. n. 21245/2009).

Ed invero l'art. 11 non contiene alcuna indicazione sul tipo di accertamento tecnico considerato, laddove l'attività prevista dal precedente art. 12 concerne la verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme. Ne discende che la liquidazione del compenso deve avvenire in base all'art. 11, norma generale, qualora l'incarico commesso al consulente abbia avuto ad oggetto, oltre al controllo di rispondenza previsto dall'art.12, anche

¹⁰ ART. 51 (L) (Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili)

1. Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita.

accertamenti ulteriori, non compresi nella previsione di quest'ultimo articolo (Cass. n. 20235/2009; Cass. n. 8726/1993; Cass. n. 6378/1998).

Il Tribunale, nell'applicare nella fattispecie concreta l'art. 11 citato, si è attenuto a questi principi, tenuto conto che l'incarico affidato al consulente riguardava, oltre che la verifica in ordine al completamento ed alla regolare esecuzione dei lavori di costruzione del fabbricato, anche il riscontro della presenza di eventuali vizi e difetti dell'opera e della loro quantificazione sul costo dei lavori, operazioni che non rientrano nella previsione dell'art. 12" (Cass. civ. n. 7766/13).

A.3.3 Onorari a tempo

L'art. 1 dell'Allegato al D.M. 30.05.02 dispone che la commisurazione dell'onorario al tempo impiegato è un criterio residuale, da applicarsi solo se non è possibile altrimenti, se non siano applicabili i criteri descritti ai §§ 2.1 e 2.2 e ciò può avvenire, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma anche quando (in relazione al tipo di accertamento richiesto dal Giudice) non sia logicamente giustificata né sia possibile un'estensione analogica, a previsioni di tariffa, per prestazioni simili.

Gli onorari a tempo si calcolano in base alle vacanze. L'art. 4 della L. 319/80 precisa che la vacanza è di due ore, che l'onorario per la vacanza non si divide che per metà (trascorsa 1 ora e un quarto la vacanza è dovuta interamente) e che il Giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico. La misura dell'onorario a vacanza è fissata dal primo comma dell'art. 1¹¹ del D.M. 30.05.02.

"Nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti va applicato il criterio delle vacanze, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico e al tipo di accertamento richiesti al giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale. La decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata" (Cass. civ. n. 17685/2010 e Cass. civ. n. 6019/2015).

"Ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio per la consulenza in materia di costruzioni edilizie, che l'art. 11 della tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002 dichiara calcolabile sulla base del criterio a scaglioni, la mancanza di certezza sul valore dell'immobile

¹¹ 1. Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di € 14,68 per la prima vacanza e di € 8,15 per ciascuna delle vacanze successive.

non giustifica di per sé il ricorso al criterio delle vacanze, che ha carattere solo residuale, dovendo il giudice in tale ipotesi verificare se la valutazione sia possibile sulla base di quanto risulta dagli atti, potendo anche basarsi sui valori indicati dal consulente nella propria richiesta, se ritenuti congrui” (Cass. civ. n. 15465/2013).

“Gli onorari spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, agli interpreti e ai traduttori, in base al sistema delineato dal D.P.R. n. 115 del 2002 e dall’art. 2 delle tabelle allegato al D.M. del 30 maggio 2002, devono determinarsi facendo riferimento a una percentuale calcolata per scaglioni, in base al valore della controversia. Può applicarsi il criterio residuale, di cui all’art. 1 delle medesime tabelle, consistente nella possibilità di commisurare l’onorario di detti professionisti al tempo necessario per lo svolgimento valore della controversia” (Cass. civ. n. 20116/2013).

A.4 Pluralità di quesiti

Quando il quesito del Giudice si articola in più sotto-quesiti riconducibili a diverse voci di tariffa, per ciascuno di essi è dovuto l’intero onorario.

Si fa notare che la giurisprudenza ha chiarito che l’art. 29¹² dell’Allegato al D.M. 30.05.02 non sostiene affatto che in caso di pluralità di quesiti si debba liquidare un solo compenso.

“Ai fini della liquidazione degli onorari del consulente tecnico di ufficio, deve aversi riguardo all’accertamento richiesto dal giudice e, ove si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti”. Nella fattispecie, relativa ad incarico di accertamento del carattere usurario dei tassi di interesse applicati ad una pluralità di rapporti di conto corrente bancario, la S.C. ha ritenuto legittima la liquidazione eseguita mediante sommatoria degli onorari relativi a ciascuno dei distinti rapporti esaminati (Cass. civ. n. 18092/2002).

“In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio, il principio di onnicomprensività dell’onorario sancito dall’art. 29 D.M. 30 maggio 2002 riguarda le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell’incarico, risultano tuttavia strumentali all’accertamento tecnico, e non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono

¹² **29.** Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell’incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti.

necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente, come nel caso di richiesta di rilievi topografici e planimetrici da un lato, e di attività di stima dei beni dall'altro che, in quanto previsti distintamente dagli art. 12 e 13, comportano una liquidazione autonoma del compenso" (Cass. civ. n. 7174/2010).

"È del tutto legittima la valutazione come non unitario dell'incarico conferito al consulente e articolantesi in una pluralità di quesiti. Più specificamente deve ribadirsi che la pluralità di remunerazione per i diversi oggetti da valutare nell'ambito di un unico ed unitario quesito è sempre ammissibile. Tanto in quanto la differenza strutturale dei differenti profili oggetto di valutazione da parte dell'ausiliario del giudice non osta ed, anzi giustifica una liquidazione che tenga doverosamente conto della molteplicità delle attività di valutazione. Se, infatti, è stato affermato che ai fini della determinazione giudiziale del compenso dovuto al consulente tecnico di ufficio, un incarico avente ad oggetto una pluralità di quesiti deve essere considerato unico (Cass., sez. 2, 16 febbraio 2006, n. 3414) è pure stato chiarito la pluralità delle valutazioni richieste deve rilevare ai fini della determinazione giudiziale del compenso. E, secondo l'orientamento qui condiviso, questa rilevanza dovendo aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e quando si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti" (Cass. n. 6233/2006; Cass. n. 7186/2007; Cass. civ. n. 21224/2014).

"... Questa Corte di legittimità ha esplicitato che, in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, il principio di onnicomprensività dell'onorario sancito dal D.M. 30 maggio 2002, art. 29, riguarda senz'altro le attività complementari e accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell'incarico, risultano tuttavia strumentali all'accertamento tecnico cfr. Cass. 25.3.2010, n. 7174, ove si soggiunge - ma non è il caso di specie - che il principio dell'onnicomprendività non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente)" (Cass. civ. n. 27126/2014).

A.5 Aumento degli onorari

Il II comma dell'art. 51¹³ del D.P.R. 115/02 prevede che gli onorari fissi e variabili possano essere aumentati sino al 20% se il Magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.

¹³ **ART. 51 (L) (Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili)**

2. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.

L'art. 4 della L. 319/80 prevede che l'onorario a vacazione possa essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a 5 giorni e che possa essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore ai 15 giorni.

L'art. 52 del D.P.R. n. 115/02 prevede che per prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possano essere aumentati sino al doppio.

“In tema di compenso agli ausiliari del giudice, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 319 del 1980 [ora art. 52 del D.P.R. 115/02], costituiscono prestazioni eccezionali per le quali è consentito l’aumento fino al doppio degli onorari previsti nelle tabelle, quelle prestazioni che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l’ausiliare in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà. Pertanto, mentre l’ampiezza dell’incarico affidato all’ausiliare costituisce un elemento di giudizio nella determinazione degli onorari variabili tra il minimo e il massimo ai sensi dell’art. 2 legge n. 319 del 1980 (secondo cui il giudice deve al riguardo tenere conto della difficoltà dell’indagine, della completezza e del pregio della prestazione), ai fini dell’applicabilità della disposizione di cui all’art. 5 citato, occorre che il tasso di importanza e di difficoltà della prestazione, che la legge prescrive debba essere eccezionale, sia necessariamente maggiore rispetto a quello che deve essere compensato con l’attribuzione degli onorari nella misura massima” (Cass. civ. n. 7632/2006).

“La possibilità di aumentare fino al doppio i compensi liquidati al consulente tecnico di ufficio, prevista dall’art. 52 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione.

L’esercizio di siffatto potere, se congruamente motivato (come nel caso di specie, ove la maggiorazione era stata adeguatamente giustificata con il richiamo alla particolare complessità dell’incarico), è insindacabile in sede di legittimità” (Cass. civ. n. 20235/2009).

“L’aumento fino al doppio degli onorari liquidati al consulente tecnico d’ufficio per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, previsto dall’ art.5 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (applicabile ratione temporis), è consentito, anche in misura parziale, qualora ne ricorrano

i presupposti, soltanto se sia stato riconosciuto al consulente il compenso massimo determinato sulla base delle tabelle allegate al D.P.R. 27 luglio 1988, n. 388” (Cass. civ. n. 21339/2014).

A.6 Indennità e spese

L'art. 49 del D.P.R. 115/02 afferma il diritto degli ausiliari del Magistrato di ricevere, oltre all'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.

A.6.1 Indennità di viaggio e di soggiorno

Il comma dell'art. 55 del D.P.R. n. 115/02 stabilisce che: *per l'indennità di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali. L'incaricato è equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È fatta salva l'eventuale maggiore indennità spettante all'incaricato dipendente pubblico.* Le indennità dovute ai dirigenti di seconda fascia del ruolo unico di cui art.15 del D.lgs 30.03.2001 n. 165, sono le seguenti:

Indennità di trasferta (L. 26.07.1978 n. 417 e succ. aggiornamenti)

È dovuta per missioni fuori dall'ordinaria sede di servizio distanti almeno 10 km. Non è dovuta per le missioni compiute nelle ore diurne quando siano inferiori alle 4 ore, nella località di abituale dimora anche se distante più di 10 km dalla ordinaria sede di servizio, nelle località distanti meno di 10 km dal confine del comune in cui ha sede l'ufficio.

L'indennità è pari a 24,12 €/giorno. Se la durata della missione è inferiore alle 24 ore, l'indennità di trasferta spetta in ragione di 1/24 della diaria intera per ogni ora di missione. In caso di rimborso della spesa di alloggio, l'indennità di trasferta è ridotta di 1/3 (art. 2 L.417/78). In caso di rimborso della spesa di vitto l'indennità di trasferta è ridotta della metà e, in caso di rimborso sia della spesa di vitto che di alloggio, l'indennità di trasferta è ridotta di 2/3 (art. 9 L.836/73).

Il comma 213 dell'art. 1 della Legge 23.12.2005 n. 266 ha soppresso l'indennità di trasferta per i dirigenti statali, ma non l'indennità di trasferta per i C.T.U. che pertanto è ancora dovuta. L'importo sopra indicato è quello vigente al 23.12.2005.

Spese di vitto e alloggio (D.P.C.M. 16.03.1990 e D.P.C.M. 15.02.1995)

Queste spese vanno documentate con fattura. Per l'alloggio l'importo massimo ammesso a rimborso è il prezzo di una camera singola in albergo a 4 stelle. Per il vitto l'importo massimo ammesso a rimborso è di € 61,10 per 2 pasti giornalieri e di € 30,55 per un solo pasto.

A.6.2 Spese di viaggio

Il II e il III comma dell'art. 55 del D.P.R. n. 115/02 stabiliscono che: *le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato.*

L'auto propria è considerata un mezzo straordinario e quindi il suo uso deve essere preventivamente autorizzato dal Magistrato. In tal caso è prevista l'indennità di cui all'art. 8 della legge 26.07.1978 n. 417, pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina super oltre all'eventuale pedaggio autostradale, se documentato.

“Per quanto riguarda le spese di viaggio, tuttora la normativa (art. 55) richiama la disciplina applicabile ai dipendenti statali, riconoscendo anche in mancanza di documentazione, il rimborso delle tariffe di prima classe sui servizi di linea, escludendosi gli aerei, dovendosi invece autorizzare preventivamente le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari, in tale ultima locuzione dovendosi ricomprendere anche l'uso dell'autoveicolo personale, per il quale, nella disciplina dei dipendenti statali, è necessaria la preventiva autorizzazione” (Cass. civ. n. 18070/2012).

A.6.3 Rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico

L'art. 56 del D.P.R. n. 115/02 stabilisce che gli ausiliari del Magistrato debbano presentare una specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione. Stabilisce inoltre che, se gli ausiliari sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera (per necessità attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico), la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all'art. 50.

“...nella regolamentazione del rimborso delle spese in favore degli ausiliari del magistrato - e, per quanto qui rileva, in favore dei consulenti tecnici d'ufficio - non vi è la possibilità di riconoscere spese che non siano documentate e che non siano necessarie e strettamente funzionali all'adempimento dell'incarico. Questa Corte, del resto, ha già avuto modo di affermare che anche dopo l'abrogazione della L. n. 319 del 1980, art. 7, il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 artt. 49 e 56, il rimborso delle spese sostenute dal consulente tecnico per l'adempimento dell'incarico è subordinato alla loro documentazione e necessità, ed è rimesso, quanto alla determinazione, al libero mercato” [Nel caso in specie non risultavano documentate le spese di dattilografia, di

fotografia, di cancelleria, telefoniche e postali, di fotocopiatura e di visura presso l'Ufficio tecnico del Comune di S. Antimo e gli esborsi per locomozione] (Cass. civ. n. 17685/2010).

“In base alla disciplina recata dall’art. 56 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ai fini del rimborso delle spese sostenute dal consulente tecnico d’ufficio per l’espletamento dell’incarico - diversamente da quelle di viaggio, cui si riferisce l’art.55 del medesimo d.P.R. - è necessario che questi alleggi una nota specifica relativa a dette spese e ne fornisca documentazione” (Cass. civ. n. 3024/2011).

“Quanto al riconoscimento delle spese sostenute, i principi affermati, e condivisi, riguardano la necessità: a) dell’allegazione, ai sensi dell’art.56 citato, della specifica nota, accompagnata dalla relativa documentazione; b) della preventiva autorizzazione all’utilizzo di collaboratori...” (Cass. civ. n. 18070/2012).

A.7 Domanda di liquidazione

L’art. 71 del D.P.R. n. 115/02 precisa che le spettanze agli ausiliari del Magistrato siano corrisposte, a domanda degli interessati presentata all’autorità competente. La domanda va presentata, a pena di decadenza, trascorsi cento giorni dal compimento delle operazioni, per gli onorari e le spese per l’espletamento dell’incarico, e trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le spese e indennità di viaggio e soggiorno, degli ausiliari del Magistrato.

“In tema di spese di giustizia, la domanda di liquidazione del compenso e delle spese spettanti all’ausiliario del P.M., nella specie nominato consulente medico-legale in un procedimento penale, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e a pena di decadenza, entro cento giorni dal compimento delle relative operazioni; ne consegue che l’incarico così conferito deve intendersi, al predetto fine, espletato con il deposito della relazione, con essa avendo dato il consulente, nel termine richiesto dal magistrato, le risposte ai quesiti formulati e dunque da quel giorno decorrendo i citati cento giorni. Non può, infatti, ritenersi che il compimento dell’incarico debba posporre al momento dell’esame del consulente in sede dibattimentale, né, come nella specie, assume rilevanza la richiesta del P.M. di fornire un esame di analoga relazione elaborata dal perito nominato dal giudice per le indagini preliminari, risolvendosi esso, in ogni caso, nell’esame di un diverso documento e, quindi, con un oggetto diverso dall’incarico originario” (Cass. civ. n. 28952/2011).

“In tema di spese di giustizia, il diritto al pagamento delle spettanze dell’ausiliario del magistrato va esercitato mediante istanza di liquidazione da formularsi nel termine di cento giorni dal compimento delle operazioni previsto, a pena di decadenza sostanziale, dall’art. 71 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sicché, verificatasi detta decadenza, è preclusa all’ausiliario la proposizione di una domanda di riconoscimento del compenso, tanto nelle forme del processo civile ordinario quanto nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002” (Cass. civ. n. 4373/2015).

“Il citato art. 71 del T.U. quanto al termine di 100 giorni, fa riferimento a tutte le spese e quindi comprende anche quelle sostenute per compensi a terzi, mentre il maggiore termine di giorni 200 è relativo alle sole spese e indennità di viaggio dell’ausiliare.... il termine di 100 giorni è previsto a pena di decadenza e ciò significa che il termine non è ordinatorio, ma è un termine perentorio in quanto fissato per l’esercizio del diritto alle spettanze dovute che decorre per il solo fatto materiale e oggettivo del trascorrere del tempo indipendentemente da situazioni soggettive o oggettive verificatesi medio tempore e dalle quali sia dipeso l’inutile decorso del termine, salve le eccezioni tassativamente previste dalla legge rivelano anche la manifesta infondatezza della tesi per la quale il termine dovrebbe decorrere dal momento in cui l’ausiliario del magistrato è in grado di quantificare tutte le spese per l’attività prestata da soggetti terzi e di cui deve chiedere il rimborso, posto che trattasi di adempimenti amministrativi (la fatturazione da parte di terzi delle prestazioni rese) ai quali i prestatori di servizi sono tenuti ad adempiere, fatturando il servizio al momento della prestazione o entro termini abbondantemente compatibili con quelli di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71; per le prestazioni dei professionisti le prestazioni si intendono rese al momento del pagamento che effettivamente presuppone l’emissione di una notula, ma la sua tardiva presentazione può al massimo integrare ragioni di rivalsa verso il professionista. In ogni caso questi eventuali ritardi non possono incidere sul momento nel quale ha inizio la decorrenza del termine di decadenza che decorre, ex art. 71, comma 2 cit., dal compimento delle operazioni peritali che sono concluse con il deposito della relazione, con la quale il consulente, nel termine richiesto dal magistrato, fornisce le risposte ai quesiti formulati e dunque da quel giorno l’incarico deve ritenersi adempiuto e da quel giorno decorrono i citati cento giorni” (Cass. civ. n. 4911/2015).

A.7.1 Decreto di pagamento

L’art. 168 del D.P.R. n. 115/02 stabilisce che la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del Magistrato sia effettuata con decreto di pagamento, motivato, del Magistrato che procede. Il decreto va comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il Pubblico Ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo. Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo

solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il Pubblico Ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione. Sul decreto il Giudice indica la Parte, o le Parti, gravate dall'onere del pagamento.

A.7.2 Solidarietà delle parti verso il C.T.U.

Il principio di solidarietà scaturisce dal ruolo di natura pubblicistica attribuito al Consulente Tecnico d'Ufficio in quanto chiamato a partecipare, in qualità di ausiliario del Giudice, al procedimento giurisdizionale. Detto principio, pur non codificato, è da ritenere sussistente nei rapporti fra il C.T.U. e le Parti del giudizio perché l'obbligazione inerente il compenso dovuto al C.T.U. deriva da una prestazione effettuata per un interesse comune delle Parti del giudizio, che assorbe e trascende quello proprio e particolare delle singole Parti.

Per questa ragione la giurisprudenza più recente è orientata a riconoscere, pur con qualche condizione, la natura solidale del debito delle parti nei confronti del C.T.U. anche quando il Giudice non lo abbia esplicitato sul decreto.

“...secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità...la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa: la consulenza tecnica d'ufficio, fornendo un ausilio al giudice, costituisce - piuttosto che un mezzo di prova - un atto necessario del processo, che è compiuto nell'interesse generale della giustizia. Ne consegue che l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito al compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla disciplina in ordine alla ripartizione delle spese processuali fra le parti, che è regolata dal principio della soccombenza: quest'ultimo attiene, infatti, al rapporto fra le parti e non opera nei confronti dell'ausiliare...Pertanto, per ottenere il pagamento del compenso, il consulente può chiedere il decreto ingiuntivo o agire in giudizio proponendo autonoma domanda....quando sia stato emesso un titolo provvisoriamente esecutivo, non adempiuto dalla parte obbligata, il consulente può chiedere in giudizio il compenso nei confronti dell'altra parte, avendo interesse ad ottenere la tutela effettiva delle proprie ragioni rimaste insoddisfatte...(nella specie, nella causa fra M. e G., il G.I. aveva posto la C.T.U. a carico di M., la sentenza prevedeva la compensazione delle spese processuali, ed il C.T.U. aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo contro G., contro il quale G. proponeva ricorso in Cassazione)” (Cass. civ. n. 23586/2008).

“...il principio di solidarietà, costantemente affermato da questa Corte, fra le parti del processo civile in relazione al compenso dovuto al C.T.U., che ha il suo fondamento nella peculiare natura della prestazione, effettuata a favore di tutti i partecipanti al giudizio in funzione del superiore interesse di giustizia (art. 61 c.p.c.), ..., non interferisce in alcun modo, ponendosi su tutt’altro piano, con quello della soccombenza che presiede la regolazione delle spese fra le parti. Il 1° ottiene al rapporto fra il C.T.U., ausiliario esterno del giudice, ed i soggetti, che beneficiando della sua attività sono ex art. 1294 c.c. tenuti in solido al pagamento del corrispettivo dovutogli. Il 2°, invece, alla cui sfera di efficacia la dedotta situazione giuridica del C.T.U. è completamente estranea (il C.T.U. non può in alcun modo interferirvi) riguarda i rapporti interni fra i condebitori, donde è del tutto irrilevante, per il creditore precedente, che successivamente abbiano avuto regolazione giudiziale, con conseguente costituzione di un titolo esecutivo nei confronti di un coobbligato, risultato insolvente...All’accoglimento dei ricorso segue la cassazione dell’impugnata sentenza e, nel merito, il rigetto dell’opposizione del d.i...(nell’ATP promosso da F., risultata insolvente e dichiarata fallita, contro D. ed S., il G.I. aveva posto la C.T.U. a carico di F., il C.T.U. aveva proposto decreto ingiuntivo contro D. ed S., le sentenze del Tribunale e della Corte d’Appello avevano revocato il d.i., il C.T.U. aveva proposto ricorso in Cassazione)” (Cass. civ. n. 28094/2009).

“Il compenso dovuto al consulente tecnico di ufficio è posto solidalmente a carico di tutte le parti, dal momento che l’attività posta in essere dal professionista è diretta alla realizzazione del superiore interesse della giustizia che, invece, non rileva nei rapporti interni tra le parti, in cui la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Trib. Potenza 13.04.2012).

“Il decreto di liquidazione dei compensi al consulente tecnico di ufficio ex art 11 della legge n. 319 del 1980 ha e conserva efficacia esecutiva nei confronti della parte ivi indicata come obbligata al pagamento. Orbene, finché la controversia non sia risolta con sentenza passata in giudicato, che provveda definitivamente anche in ordine alle spese, il predetto decreto ha l’effetto di obbligare il consulente tecnico di ufficio a proporre preventivamente la sua domanda nei confronti della parte ivi indicata come provvisoriamente obbligata al pagamento e solo nel caso di sua inadempienza potrà agire nei confronti dell’altra, in forza della responsabilità solidale che, in linea di massima, grava su tutti le parti processuali per il pagamento delle spese di consulenza tecnica di ufficio e che perdura anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del processò, a prescindere dalla definitiva ripartizione fra le parti dell’onere delle spese” (Cass. civ. n. 25179/2013).

“Il consulente tecnico d’ufficio può chiedere il pagamento del compenso a lui spettante anche alle parti nei cui confronti il giudice non abbia addossato le relative spese, promuovendo ordinaria azione di cognizione, che si aggiunge all’azione esecutiva proponibile contro le altre parti in forza del decreto di liquidazione adottato dal giudice ai sensi dell’art. 11 della legge 7 agosto 1980, n. 319, purché nel relativo giudizio abbia dedotto e dimostrato l’inadempienza delle parti obbligate” (Cass. civ. n. 25179/2013).

“La spesa relativa al compenso del consulente tecnico di ufficio, proprio per essere a ricompenso di una prestazione di ausilio fornito al giudice e, dunque, per essere compiuta nell’interesse generale superiore della giustizia e, correlativamente, in funzione di un interesse comune delle parti, deve gravare, in solido, su ognuna di esse” (Trib. Taranto Sez. III, 07/01/2015).

A.7.3 Opposizione al Decreto di pagamento

L’art. 170 del D.P.R. n. 115/02 regola l’azione di opposizione avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del Magistrato, richiamando la disciplina di cui all’art. 15 d.lgs. n. 150/2011 ossia il rito civile sommario di cognizione. L’opposizione può essere proposta dal beneficiario, dalle parti processuali, compreso il Pubblico Ministero. L’opposizione è disciplinata dall’art. 15 del Decreto Legislativo 01.09.2011, n. 150.

Prima del Decreto Legislativo n. 150/2011 comma 17 dell’art. 34 sulla semplificazione dei riti, la proposizione dell’opposizione era soggetta al termine di decadenza di 20 giorni in forza del vecchio testo dell’art.170, mentre ora non viene espressamente previsto alcun termine. Tuttavia la Circolare del Ministero della Giustizia del 07.11.2012 ha tentato di superare l’incertezza così generata specificando che: *...è da ritenersi che il termine per la proposizione di un’eventuale opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 del DPR 115/02 vada individuato in quello espressamente previsto per il procedimento sommario di cognizione e, quindi, in quello di 30 giorni dall’avvenuta comunicazione* e La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 106/16, ha confermato il termine di 30 giorni.

Avverso il decreto di pagamento emesso dal Giudice a favore del C.T.U., possono proporre opposizione sia le parti in causa che lo stesso C.T.U. L’art. 15 del D.lgs n. 150/2011 prevede che le Parti possano costituirsi in giudizio personalmente.

“In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio, secondo la disciplina recata dall’art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che lascia sostanzialmente invariata la natura e la struttura del procedimento di opposizione alla anzidetta liquidazione già previsto dall’art. 11 legge 8 luglio 1980, n. 319, avverso il decreto di liquidazione non possono proporsi questioni relative alla utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede” (Cass. civ. n. 3024/2011).

“Lo speciale procedimento previsto dall’art.170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per le opposizioni alla liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice, è regolato dagli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (nel testo applicabile razione temporis). Il carattere sommario del rito, per espressa disposizione normativa, non richiede la rappresentanza tecnica, con la conseguenza che la circostanza che la parte si sia difesa di persona non incide sull’ammissibilità dell’opposizione al decreto di pagamento di spese di giustizia” (Cass. civ. n. 11140/2013).

“Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in sede di opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso al C.T.U., proposta ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, possono essere prospettate soltanto questioni riguardanti il quantum della liquidazione (ex plurimis, Cass., sez. 2a, sentenza n. 3024 del 2011), non anche l’utilità o validità dell’attività svolta, né, a fortiori, la revoca dell’incarico e la sostituzione del consulente, come accaduto nella specie. ... La valutazione espressa nel provvedimento oggetto del presente ricorso, in ordine ai motivi esplicitati dal giudice dell’esecuzione per la revoca dell’incarico e la sostituzione del C.T.U., è funzionale a giustificare la liquidazione dell’onorario per l’attività svolta dall’architetto T. fino al momento della revoca dell’incarico, che il giudice dell’esecuzione aveva negato” (Cass. civ. n. 5168/2015).

A.7.4 Fatturazione

La recente circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 7 maggio 2018, al punto 4.2 *“Oneri C.T.U. a carico di soggetti split payment”* tratta dei compensi dovuti al CTU nominato dal Giudice nell’ambito dei procedimenti civili, precisando che titolare passivo del rapporto di debito è la parte esposta all’obbligo di sopportare l’onere economico, ma che il CTU è obbligato ad emettere la fattura nei confronti del Tribunale evidenziando che il pagamento è avvenuto con denaro fornito dalla parte individuata dal provvedimento giudiziale.

Quest'ultima è tenuta, in base al provvedimento del Giudice (che costituisce titolo esecutivo) al pagamento del compenso per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore dell'Amministrazione della giustizia, quest'ultima essendo la committente non esecutrice del pagamento.

Il Tribunale non dovrà assolvere alcun adempimento fiscale, essendo un soggetto del tutto estraneo al rapporto intercorrente tra il creditore (il CTU) e il debitore (la parte in causa tenuta al pagamento) e non dovrà versare quindi la ritenuta d'acconto, né rilascerà la certificazione unica.

Ne consegue che il CTU deve ritenersi obbligato ad esercitare la rivalsa ex art. 18 del D.P.R. n. 633 del 1972 e ad emettere fattura ai sensi del successivo art. 21 del citato D.P.R. nei confronti dell'Amministrazione della giustizia (cfr. Circolare n. 9 del 1982), in cui si evidenzia, tuttavia, che la *solutio* avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice. In tali fattispecie, la P.A. (Amministrazione della Giustizia), pur essendo riconducibile nell'ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti, non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del CTU. Per tali motivi si ritiene di escludere l'applicabilità, nel caso specifico, della disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.

Dunque, una volta emesso dal Giudice il decreto di liquidazione del compenso (o dell'acconto/fondo spese), il CTU invierà avviso di parcella alla parte onerata del pagamento, con le modalità del pagamento stesso e dopo aver incassato il CTU emetterà fattura elettronica intestata al Tribunale, evidenziando di avere ricevuto il pagamento dalla parte onerata, inviando copia di cortesia alla parte che ha provveduto al pagamento.

In caso il pagamento sia posto a carico di soggetti sostituiti d'imposta, il CTU dovrà applicare la ritenuta d'acconto anche nella fattura emessa nei confronti del Tribunale, ma tutti gli adempimenti (versamento ritenuta, consegna della certificazione CU e dichiarazione dei sostituiti di imposta) saranno a carico della parte onerata del pagamento, se invece il pagamento è stato posto a carico di soggetto non sostituito d'imposta (privato), il CTU non dovrà applicare la ritenuta d'acconto nella fattura emessa nei confronti del Tribunale, così come indicato dall'Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 211/2019.

Ordine dei Consulenti in P.I.
Gruppo di Lavoro sulla Consulenza Tecnica di Ufficio (CTU)
Proposta di predisposizione di Linee-Guida

Questa modalità di fatturazione e incasso dei compensi non è ancora stata completamente chiarita dall'Agenzia delle Entrate. Ad esempio, non è chiaro come debba essere redatta la fattura nel caso il pagamento sia effettuato da due parti di cui un sostituto di imposta e l'altra no oppure nel caso di aziende estere.